ELENCO DOCUMENTI DA PRESENTARE AI FINI DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

- Polizza assicurativa le cui caratteristiche minime sono specificate nell'art. 10 del contratto di locazione.
- Certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti dei legali rappresentanti e dei componenti il consiglio di amministrazione. Detta documentazione va presentata dal titolare, se trattasi di ditta individuale, dai soci, se trattasi di società in nome collettivo, dai soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, da uno o più soci di maggioranza assoluta o relativa, dai legali rappresentanti e dai componenti il consiglio di amministrazione in caso di società per azioni o a responsabilità limitata o società cooperative o consorzi.
- Dichiarazione Antimafia, da rendersi mediante autocertificazione conforme al modello allegato alla presente. La dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta dagli individui tutti indicati nella legenda posta a corredo del modello stesso.

Modello – comunicazione antimafia autocertificazione della comunicazione antimafia

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

nat_ a		Prov		residente
a	via/piazza			n
	delle sanzioni penali in ca ventualmente conseguit nsabilità			
		DICHIARA		
	confronti non sussistono le 6/09/2011, n. 159.	cause di divieto,	di decadenza o di	sospensione di cui all'art.
in materia di	to/a dichiara inoltre di es protezione di dati persor informatici, esclusivame viene resa.	nall) che i dati	personali raccolti	saranno trattati, anche
data		firs	ma leggibile del did	shiaranta(*)

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

^(*) Ove il richiedente è una società l'autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

nat_ a _		Prov	_ il		residente
a	via/plazza			n	
in qualità di					
della società_					
consapevole benefici eve responsabili	delle sanzioni penali in ca ntualmente conseguiti (al ià	so di dichiarazioni fa sensi degli arti, 75 e	se e della co 76 D.P.R. 4	nseguente 45/2000) :	e decadenza da sotto la propria
		DICHIARA			
ai sensi del D.	Lgs 159/2011 di avere i segue	enti familiari conviventi d	il maggiore eta) ;	
nome	cognome	nato II _			
nome	cognome	nato il _	a		
nome	cognome	nato il	a		
nome	cognome	nato li_	a		
il protezione	tto/a dichiara inoltre di esse e di dati personali) che i d sclusivamente nell'ambito d	ati personali raccolti	saranno trat	tati, anch	e con strument
data	•	firma	leggibile	del	dichlarante(*
*) Si allega co	pia del documento d'identità d	del dichlarante			12

LEGENDA: quali sono i soggetti che devono rendere in forma di autocertificazione la dichiarazione antimafia:

Impresa individuale	Titolare dell'impresa
	2. direttore tecnico (se previsto)
A	3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni	Legali rappresentanti Transphri del cellegio dei reviseri dei centi e cindecelo (co
	2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se
	previsti) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
	5. Idillian controllin aci soggetti di cai ai panto 2 c 2
Società di capitali o cooperative	Legale rappresentante
	2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato
	consiglieri)
	3. direttore tecnico (se previsto)
	4. membri del collegio sindacale
	5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci
	pari o inferiore a 4)
	6. socio (in caso di società unipersonale)
	7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'
	art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti
	che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma
	1, lettera b) del D.Lgs 231/2001;
	8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
Società semplice e in nome collettivo	1. tutti i soci
	2. direttore tecnico (se previsto)
	3. membri del collegio sindacale (se previsti)
	4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società in accomandita semplice	1. soci accomandatari
	2. direttore tecnico (se previsto)
	 membri del collegio sindacale (se previsti) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società estere con sede secondaria in	
Italia	 coloro che le rappresentano stabilmente in Italia direttore tecnico (se previsto)
Italia	3. membri del collegio sindacale (se previsti)
	4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
	4. Tallillari Conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società estere prive di sede	1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente
secondaria con rappresentanza stabile	del CdA/amministratore delegato, consiglieri)
in Italia	rappresentanza o direzione dell' impresa
Conjetà movementi / altre a grante	1. Soci norcono ficicho della cociatà nerconali e di conitali che
Società personali (oltre a quanto	Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata
espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita	
	 Direttore tecnico (se previsto) membri del collegio sindacale (se previsti)
semplice)	 membri del collegio sindacale (se previsti) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3

Società di capitali anche consortili, per 1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione (presidente del le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività CdA/amministratore delegato, consiglieri)** esterna 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale (se previsti)*** 5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione: 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi 1. legale rappresentante attività esterna e per i gruppi europei 2. eventuali componenti dell' organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)** di interesse economico 3. direttore tecnico (se previsto) 4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione)** 5. membri del collegio sindacale (se previsti)*** 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 Raggruppamenti temporanei di 1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al imprese loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti)** 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 Per le società di capitali anche Oltre a quanto sopra previsto per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consortili, per le società cooperative di consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un consorzi cooperativi, per i consorzi con numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione attività esterna e per le società di antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro concessionarie nel detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e settore dei giochi pubblici ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

*La dichiarazione antimafia è inoltre in ogni caso da rendersi ad opera di tutti i procuratori, generali e speciali (che siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti, a

stipulare i relativi contratti e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, nei casi contemplati dall'art. art. 2477 del c.c., da parte del sindaco e dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.

- **Per componenti del consiglio di amministrazione si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.
- *** Per sindaci si intendono sia quelli effettivi che supplenti.

Concetto di "familiari conviventi"

Per quanto concerne la nozione di "familiari conviventi", si precisa che per essi si intende "chiunque conviva" con i soggetti sopra indicati che devono di per sé devono rendere la dichiarazione antimafia, purché maggiorenne.

Per le società costituite all' estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia sono esclusi i controlli sui familiari conviventi dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell' impresa.

Concetto di "socio di maggioranza"

Per socio di maggioranza si intende "la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata".

Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza. La documentazione dovrà, invece essere prodotta nel caso in cui i soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale.